

STATUTO
Rob'A Forte APS

ART. 1

Denominazione, sede e durata

1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni, l'associazione denominata **“Rob'A Forte APS”**, di seguito “Associazione”. A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione potrà spendere e utilizzare la denominazione di Associazione di Promozione Sociale o l'acronimo APS nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Lucignano. Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo comune può essere stabilito con delibera dell'assemblea e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2

Finalità e attività

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ispirandosi a principi di dignità, libertà, uguaglianza e non discriminazione:
 - a. concorrere alla creazione di momenti e spazi ricreativi e di socializzazione per favorire la valorizzazione delle realtà e delle potenzialità culturali, storiche e naturalistiche del territorio;
 - b. promuovere attività culturali, artistiche, musicali, ricreative, salutistiche, sportivo-turistiche, formative e ambientalistiche, incentivando la conoscenza e la salvaguardia dei luoghi di interesse culturale, storico e naturalistico quali patrimonio di tutti;
 - c. sviluppare occasioni ed opportunità di volontariato e di inclusione sociale, in tutte le sue forme, con una particolare attenzione ai giovani e all'invecchiamento attivo, anche in collaborazione con altre organizzazioni nonché Enti Pubblici e/o privati.
2. L'Associazione persegue le proprie finalità in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle attività di interesse generale, come individuate dal successivo comma 3.
3. Nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione intende operare nei seguenti settori di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017:
 - a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
 - b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);

- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al predetto articolo (lett. i);
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);
- e) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. t).

4. L'Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata al Consiglio Direttivo la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.
5. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, al fine di finanziare le proprie attività. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
6. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide scopi e metodi, nonché collaborare con Enti Pubblici e privati.

ART. 3

I soci

1. Sono associati o soci dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale, altri enti di Terzo settore o comunque enti senza scopo di lucro, che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 35 del D.Lgs. 117/2017.
2. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato o del legale rappresentante dell'ente interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte. La domanda deve contenere generalità e recapiti e deve anche precisare che il richiedente si impegna ad accettare quanto previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa. Nel caso di minorenni o di persone con limitata capacità giuridica, è necessario l'assenso di un genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale o tutelare.
3. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, motivandola. Entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, l'istante può chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
4. Lo status di associato è a tempo indeterminato, fatti i salvi i casi previsti dall'art. 5 del presente Statuto.
5. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
6. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.
7. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

ART. 4

Diritti e doveri dei soci

1. Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri. Nel caso di associati minorenni o di persone con limitata capacità giuridica, il diritto di voto e gli altri diritti riconosciuti agli associati saranno esercitati dai titolari della responsabilità genitoriale o tutelare. Laddove l'associato è soggetto diverso dalla persona fisica, i diritti associativi sono esercitati per il tramite del legale rappresentante o soggetto da esso delegato.
2. Tutti i soci hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi associativi nelle forme di democrazia diretta ovvero di mandato e, se maggiorenni, di essere eletti negli stessi;
 - votare in Assemblea se iscritti da almeno un mese nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - esaminare i libri sociali e i bilanci, su richiesta scritta al Presidente;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - concorrere all'elaborazione del programma delle attività;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/2017.
3. Tutti i soci hanno l'obbligo di:
 - rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
 - mantenere un rapporto di rispetto nei confronti degli altri soci e di tutti gli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;
 - versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5

Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde per morte, esclusione, recesso o mancato pagamento della quota associativa.
2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, ovvero, arreca danni materiali o morali di rilevante gravità all'Associazione, può essere escluso previa delibera del Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione, il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso, tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata inviata al presidente dell'Associazione, all'Assemblea che dovrà deliberare in merito a tale ricorso in occasione della successiva convocazione.
3. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. L'associato recedente deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale ne prenderà atto con apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia effettuata almeno 3 mesi prima.
4. In caso di mancato pagamento della quota associativa per l'anno sociale in corso, l'associato moroso può essere escluso mediante delibera del Consiglio Direttivo, previa mancata ottemperanza entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento.
5. Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate, né ad indennità di alcun titolo.

6. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Volontario e attività di volontariato

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente Statuto, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. Il volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
5. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità semplificata di rimborso.
6. I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.
7. L'Associazione iscrive in un apposito registro, appositamente vidimato, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 7

Lavoratori

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoratori autonomi o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 8

Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente e Vicepresidente;
 - d) l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
2. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
3. Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, laddove nominati.

ART. 9

Assemblea

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno un mese nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa. Gli associati minorenni o con limitata capacità giuridica, ancorché non hanno diritto di voto per i riflessi di responsabilità che deriverebbero dal relativo esercizio, hanno diritto di intervento e di parola in Assemblea.
2. Quando è regolarmente convocata e costituita essa rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
3. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione. L'Assemblea è inoltre convocata quando ne facciano richiesta scritta almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento della quota associativa, ovvero quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
4. La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta dal Presidente mediante posta ordinaria o elettronica o consegna di raccomandata a mano o applicazione di messaggistica sicura o, comunque, tramite affissione dell'avviso di convocazione nei locali della sede sociale almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente data, orario, luogo, indicazioni per teleconferenza o videoconferenza, ordine del giorno ed eventuale data della seconda convocazione. Dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
5. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino a un massimo di tre associati.
6. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione che può aver luogo non prima che sia trascorso un giorno da quello fissato per la prima convocazione, la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.
7. L'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto e assume deliberazioni con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti; in seconda convocazione da tenersi non meno di 24 ore dalla prima, l'Assemblea straordinaria modifica lo statuto con la presenza di due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. Per l'Assemblea straordinaria che delibera la trasformazione, fusione o scissione o lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto.
9. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da altra persona legittimamente intervenuta all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
10. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vota normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto. Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive. Per quanto riguarda le votazioni a scrutinio segreto previste dal presente Statuto o da eventuali regolamenti, da effettuare online o a distanza deve essere garantito l'anonimato e la sicurezza del voto espresso. Il Consiglio Direttivo deve approvare apposito regolamento interno per le votazioni.

11. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.
12. Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:
 - a) eleggere e revocare i componenti degli organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - b) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - c) deliberare sugli indirizzi e sul programma generale di attività dell'Associazione;
 - d) approvare il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno;
 - e) deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti di non ammissione e di esclusione dall'Associazione presi dal Consiglio Direttivo;
 - f) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza della stessa dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto.
13. Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:
 - a) deliberare sulle modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto dell'Associazione;
 - b) deliberare sullo scioglimento e devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione.
 - c) deliberare sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari.
14. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di intervenire alla discussione e alla votazione sugli argomenti trattati in tempo reale; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 10

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea dei soci, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti compreso tra tre e sette. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
3. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'Atto Costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea che ne elegge i componenti tra i soci. Ai Consiglieri dell'Associazione si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza mentre per il conflitto di interessi degli amministratori si fa riferimento all'art. 2475-ter del Codice civile.
4. I Consiglieri restano in carica per quattro anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del quarto anno e non possono svolgere più di tre mandati. Si intendono decaduti i Consiglieri che risultano assenti per tre sedute senza giustificazione motivata.
5. Tra le competenze del Consiglio Direttivo rientrano:

- a) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) la formulazione dei programmi di attività associativa sulla base dei principi e degli indirizzi approvati dall'Assemblea, inclusa l'individuazione di eventuali attività diverse, secondari e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
 - c) la facoltà di costituire comitati, a cui partecipano gli associati o esperti volontari anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi, oppure consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere, sulla base degli indirizzi e del programma generale di attività approvati dall'Assemblea;
 - d) la predisposizione del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge;
 - e) la documentazione del carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs. 117/2017;
 - f) la predisposizione di tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - g) la deliberazione sull'ammissione degli associati, nonché sull'esercizio di azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - h) la stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
 - i) la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - j) il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri) la cui competenza non sia per Legge o Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.
6. Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente quando lo ritenga necessario o in seguito a richiesta scritta di almeno due terzi dei Consiglieri. La convocazione deve essere inviata per iscritto (lettera o email), con almeno 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, le indicazioni per teleconferenza o videoconferenza, la data e l'orario della seduta. In caso di urgenza la convocazione può essere inoltrata con un preavviso di 24 ore.
7. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza, il Consiglio Direttivo viene presieduto dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di carica.
8. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede.
9. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
10. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale; pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
11. In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo integra la propria composizione con i primi in graduatoria tra i candidati consiglieri che sono risultati "non eletti". Allorché questa graduatoria fosse esaurita, ovvero inesistente, il Presidente convoca con urgenza l'Assemblea per le elezioni suppletive dei membri da sostituire. In ogni caso il mandato dei nuovi Consiglieri scade insieme a quello dei Consiglieri che sono ancora in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Consiglio Direttivo si considera interamente decaduto e il Presidente deve convocare tempestivamente l'Assemblea per nuove elezioni.

ART. 11

Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo in seno ai propri membri, a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto i componenti del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per revoca della nomina disposta mediante delibera dell'Assemblea, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne firma i rispettivi verbali e svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
6. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, esperti esterni.
7. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12

Segretario e Tesoriere

1. Il Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio Direttivo in seno ai propri membri, a maggioranza dei presenti.
2. Il Segretario ha il compito di redigere i verbali delle adunanze, curare tutti i documenti dell'Associazione, assistere il Consiglio Direttivo, provvedere e coordinare il funzionamento della vita dell'Associazione e assicurare l'attuazione delle deliberazioni. Esso è il diretto responsabile di tutta la documentazione dell'Associazione insieme al Presidente.
3. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e della tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio di esercizio e del documento di programmazione economica sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

ART. 13

Organo di controllo e Revisore legale dei conti

1. Qualora si reputi necessario, viene costituito dall'Assemblea l'Organo di controllo in composizione monocratica al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.
2. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo del Codice civile. L'Organo di controllo resta in carica per quattro anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del quarto anno.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

4. Esso può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo deve essere costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro. Qualora il componente dell'Organo di controllo non sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, l'Assemblea affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale. 5. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. 6. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
ART. 14 Patrimonio e risorse economiche 1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. 3. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relative disposizioni attuative.
ART. 15 Bilancio di esercizio 1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. 2. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo secondo le modalità di cui all'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e lo sottopone per approvazione all'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui lo stesso si riferisce. 3. Il Consiglio Direttivo deposita il bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente. 4. Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente e corredato da tutti i documenti previsti dalla stessa, deve rappresentare l'andamento economico-finanziario dell'Associazione con chiarezza e nel rispetto del principio della trasparenza. Insieme alla convocazione dell'Assemblea dei soci che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, una copia del bilancio stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati.
ART. 16 Bilancio sociale 1. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione redige e deposita presso il Registro unico nazionale del Terzo settore il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.
ART. 17 Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
 - libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.
2. Ogni Socio in regola con il pagamento della quota sociale ha diritto di esaminare i libri associativi, su richiesta scritta al Presidente, che entro 60 giorni dalla richiesta comunicherà al Socio giorno, orario e modalità per il controllo.

ART. 18

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 e del Codice civile.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità e preferibilmente operanti nello stesso Comune, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.
3. L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia alle norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.